



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
DHARAT REDOUANE nato a Casablanca in Marocco il 14/02/1968 (c.f. DHTTDN68B
14Z330Y) residente a Savignano sul Rubicone via della Resistenza n. 90

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 03/02/2022 da REDOUANE DHARAT ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Stefania Parini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il debitore è residente a Savignano sul Rubicone e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Ricorrono inoltre i requisiti di ammissibilità.

Il debitore non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di persona



fisica che negli ultimi anni non ha svolto attività d'impresa ma solo di lavoro dipendente, e non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 207.865,42, dei quali ben € 191.109 relativi a credito con privilegio ipotecario a fronte del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, del valore indicato di ca. € 140.000, già pignorato ed oggetto di procedura esecutiva RGE 131/2017 nella quale l'immobile risulta posta in vendita con asta fissata per il 09/02/2022.

Non è dunque dubitabile che il debitore si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, costituito dal solo immobile e dal reddito da lavoro dipendente con entrata annua di ca. € 25.000, non sia in sufficiente per far fronte ai debiti accumulati, dovendo peraltro provvedere al mantenimento del proprio nucleo familiare, composto da moglie (affetta da invalidità) e da quattro figli ancora minorenni.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Stefania Parini, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata alle vicende familiari e in particolare all'aumento del nucleo familiare rispetto a quando venne acquistata nel 2009 la casa familiare con la contrazione di mutuo ipotecario per complessivi € 170.000 e allo



stato depressivo della moglie insorto dopo la quarta gravidanza, con ripetuti e prolungati ricoveri ospedalieri e diagnosi di invalidità del 75%. A seguito di tali eventi, negli anni 2015 e 2016 il ricorrente non è più riuscito a far fronte al rimborso delle rate del mutuo e nel 2017 la banca ha avviato la procedura espropriativa. Non vi è dunque evidenza del fatto che i debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'incapienza patrimoniale, risultando il valore dell'immobile ipotecato e pignorato inferiore al debito residuo per il mutuo ed il reddito da lavoro insufficiente allo stesso mantenimento del numeroso nucleo familiare;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, il ricorrente non risulta tenuto al deposito delle denunce dei redditi e non vi sono procedimenti giudiziari pendenti a suo carico, ad esclusione dell'esecuzione immobiliare RGE 131/2017;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti ed accessi alle banche dati, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile pur nella sostanziale assenza di beni ulteriori rispetto all'immobile già posto in vendita in sede esecutiva, le cui somme, a seguito di aggiudicazione, potranno essere acquisite alla presente procedura al netto delle spese in prededuzione che saranno liquidate dal GE. Il ricorrente, pur essendo titolare di reddito da lavoro, percepisce uno stipendio netto mensile di ca. € 2.000 insufficiente a far fronte ai fabbisogni del nucleo familiare, composto dalla moglie e da 4 figli minori, fermo restando che nel prosieguo della procedura, ove dovessero mutare le condizioni reddituali della famiglia potrebbe essere appresa quota parte dello



stipendio, unitamente ad eventuali beni o crediti che dovessero pervenire entro i prossimi 4 anni.

Con la presente procedura sarà infatti possibile procedere ad una puntuale ricostruzione e verifica del passivo nel rispetto della *par condicio* tra i creditori, e, soprattutto, all'esito della procedura, il Dharat potrà aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorreranno le condizioni, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance* al debitore.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata prevede la messa a disposizione dei creditori della somma incassanda in sede esecutiva e le eventuali altre utilità che dovessero essere acquisite, mediante le quali il nominando Liquidatore procederà al pagamento delle spese in prededuzione e dei creditori nel rispetto della *par condicio* e delle cause di prelazione, previa verifica dei loro crediti, nei limiti di capienza.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice, percependo il debitore uno stipendio di ca. € 2.000 mensili, insufficiente anche ad assicurare un adeguato tenore di vita alla propria famiglia, si ritiene di poter lasciare al Dharat l'intero importo di quanto percepito, salvo modifica in caso di successivo mutamento del reddito familiare.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. non ricorrendo profili di incompatibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14-ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **DHARAT REDOUANE** nato a Casablanca in Marocco il 14/02/1968 (c.f. DHTTDN68B 14Z330Y) residente a Savignano sul Rubicone via della



nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa STEFANIA PARINI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che sia omessa la trascrizione del presente decreto sugli immobili già pignorati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;



che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-~~undecies~~ l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero mutare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-~~sexies~~ lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-~~octies~~ nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;



- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14^{novies};
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14^{decies}, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14^{sexies} e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, essendo previsto il subentro del Liquidatore in tale procedura esecutiva ai sensi dell'art. 14^{novies} comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 15 febbraio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

